







(Provincia di Messina)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE n° 2 del 13/01/2017

REP. GENERALE n° 6 del 13/01/2017

OGGETTO: Ripartizione diritti di rogito - Anno 2015 e l° semestre 2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso

- CHE 1'art. 10, comma 1°, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014 ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, cancellando, in tal modo, le precedenti percentuali di ripartizione fra Comune e Segretario Comunale dei diritti di rogito previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tab. D Allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604;
- CHE contestualmente il 2° comma dell'art. 10 del D.L. 90/2014 ha sostituito il precedente testo dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, stabilendo che "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.".
- CHE ai sensi del successivo comma 2-bis del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 viene specificato che: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"
- DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del comma 2-ter del D.L. 90/2014, le norme relative alla ripartizione dei diritti di rogito non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, cioè, a far data dal 24/06/2014;
- CHE, pertanto, i diritti di segreteria introitati dopo tale data spettano integralmente al Comune e non vanno più versati in quota al Ministero dell'Interno o all'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali;
- CHE in considerazione dell'intervenuta abrogazione della ripartizione fra gli Enti locali ed i rispettivi ufficiali roganti va, quindi riconosciuta al Segretario Comunale l'attribuzione dell'intera somma introitata dal Comune per i contratti rogati dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della Legge 114/2014, che ha nuovamente introdotto, solo per i Segretari Comunali di fascia C o che comunque operano nei Comuni con dipendenti privi di qualifica dirigenziale, il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito a condizione, però, di non superare l'importo corrispondente ad un quinto dello stipendio in godimento;



VISTA la sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro (18/05/2016 n. 1539/2016) che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, stabilendo che la disposizione «sembra chiara nell' individuare, quali destinatari del beneficio di cui all' art. 30 legge n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale». E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari delle fasce B e A quando «i medesimi operano all' interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali».

- CHE tale interpretazione ha trovato conferma nelle decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare espressamente che i "proventi annuali" relativi a "gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'Ente locale per essere erogati, al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario comunale" (cfr.: deliberazione Corte Conti Lombardia n° 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n° 194 del 14 novembre 2014)

CONSIDERATO:

- che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
- che nel Comune di Novara di Sicilia non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale (in fascia B dal 11/04/2016) ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;
- VISTA la precedente Determinazione nº 14 del 24/02/2015 con la quale si era provveduto alla ripartizione dei diritti di segreteria fino all'anno 2014;
- DATO ATTO che l'ammontare dei diritti di rogito successivamente riscossi e che risultano ancora da liquidare per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016 ammontano a complessivi € 6.348,83 come di seguito specificati:

- Contratto Rep. 953/2015	Valore diritti	€ 594,10
- Contratto Rep. 954/2015	Valore diritti	€ 336,10
- Contratto Rep. 955/2015	Valore diritti	€ 286,00
- Contratto Rep. 956/2016	Valore diritti	€ 5.132.63

- DATO ATTO che nel Comune di Novara di Sicilia non è presente la Dirigenza;
- VISTO il CCNL del 01.03.2001 relativo al biennio economico 2008 2009 dei segretari comunali e provinciali e constatato che la quota da liquidare al dr. Torre rientra nei limiti del quinto dello stipendio tabellare in godimento;
- RITENUTO, pertanto, necessario approvare il superiore prospetto di calcolo e procedere alla liquidazione;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs.N.267/2000;
- ✓ la L.R. 48/91;
- ✓ la L.R. 30/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale:
- ✓ 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- ✓ gli allegati pareri resi, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1) - di dare atto che in virtù del superiore prospetto di calcolo l'ammontare dei diritti di rogito ulteriormente riscossi dal Comune di Novara di Sicilia e da liquidare per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016 ammontano a complessivi € 6.348,83;

- 2) di dare atto che, per i motivi esposti in premessa, il 100 per cento della somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del Segretario;
- 3) di dare atto, che il Segretario Comunale dr. Giuseppe Torre, già inquadrato nella Fascia C del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, risulta inquadrato nella fascia B dal 11/04/2016;
- 4) di dare atto, comunque, che nel Comune di Novara di Sicilia non è presente la Dirigenza;
- 5) di dare atto, altresì, che giusta la precisazione in premessa, tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento del predetto Segretario Comunale;
- 6) di liquidare, conseguenzialmente, al Segretario Comunale dr. Giuseppe Torre, l'intero importo dei diritti di rogito, calcolati in base al superiore prospetto, che ammontano a complessivi € 6.348,83 imputando la spesa all'intervento 1010201 cap.1 Imp. ;

7) di dare atto che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

Novara di Sicilia, li 13/01/2017

Il Responsabile dell'Area

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44;
- Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ATTESTA

che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa, assistita da copertura finanziaria e che sul medesimo provvedimento sono stati effettuati i controlli e i dovuti riscontri amministrativi contabili e fiscali.

Novara di Sicilia, lì 13-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.) Carmelo Calabrese)